

T I T O L O IV.

De' Cantoni.

16. In ogni Cantone vi è almeno un Giudice di Pace.

17. Vi è innoltre per le materie amministrative censuarie un Cancelliere del Censo, che custodisce i libri censuarj de' Comuni compresi nel Cantone, e vi fa le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio.